

Il percorso di formazione e di prova del personale docente

Palermo, 21/03/2025

prof.ssa Monica GIULIANA - USR Sicilia



Riferimenti normativi

- Legge n. 107/2015, articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
- D. Lgs. n. 297/1994, articoli da 437 a 440, richiamati dall'art. 1, comma 120, *in quanto compatibili*;
- D.M. n. 850/2015, *attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 44, comma 1, del D.L. n. 36/2022, che ha introdotto il *test finale di valutazione*;
- D.M. n. 226/2022, con il quale è stato disciplinato il *nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo*;
- Nota Ministeriale n. 202382 del 26 novembre 2024, recante indicazioni sul *periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'anno scolastico 2024-2025*.
- Nota USR – Sicilia n. 59370 del 12 dicembre 2024 relativa al *periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo – Rilevazione regionale 2024/25*.
- *Nota DGOSVI n.1765 del 15 gennaio 2025 relativa alle Attività formative del percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo neoassunto. Chiarimenti.*
- *Nota DGPER n. 64828 del 17 marzo 2025 relativa all'apertura dell'ambiente on line Neoassunti per attività formative per l'anno scolastico a.s. 2024/2025.*
- *Nota USR – Sicilia n. 13729 del 18/03/2025 relativa all'apertura dell'ambiente on line Neoassunti per attività formative per l'anno scolastico a.s. 2024/2025.*



Docenti **tenuti** a effettuare il periodo di formazione e prova

Ai sensi della nota ministeriale n. 202382 del 26/11/2024 sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e prova i docenti:

- i docenti al primo anno di servizio con incarico **a tempo indeterminato**, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la **proroga del periodo di formazione** e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di **valutazione negativa**, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il **passaggio di ruolo**;
- i docenti assunti a **tempo determinato** in attuazione delle procedure di cui all'articolo 5, **commi da 5 a 12**, del **decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44**, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
- i docenti assunti a **tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59**, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova **nello stesso ordine e grado**, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all'articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- i docenti assunti **a tempo indeterminato** con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se **in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione**.

Docenti che **non sono tenuti** ad effettuare il periodo di formazione e prova

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

- che abbiano **già svolto il periodo di formazione e prova** o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il **rientro in un precedente ruolo** nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- **già immessi in ruolo con riserva**, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il **trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa** nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il **passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola**. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Modello di formazione per l'anno scolastico 2024-2025

Il percorso formativo ha una **durata di 50 ore** di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale ed è articolato in 4 distinte fasi:

- 1. incontri in presenza (durata di 6 ore)
- 2. laboratori formativi (durata di 12 ore)
- 3. *peer to peer* ed osservazione in classe (durata di 12 ore)
- 4. formazione on line (durata di 20 ore)

1. Incontri in presenza

Gli incontri in presenza, pari a 6 ore, ricoprono una funzione di introduzione/restituzione a carattere prettamente laboratoriale.

Tali incontri vertono, in particolare, su:

- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- bisogni educativi speciali;
- innovazione della didattica delle discipline e motivazione all'apprendimento;
- buone pratiche di didattiche disciplinari;
- gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla
- prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni
- percorsi per competenze relazionali e trasversali;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- attività di orientamento e didattica orientativa;
- insegnamento di educazione civica: nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica (D.M. n.183/24) e sua integrazione nel curriculum;
- valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento;
- valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
- educazione alla sostenibilità.

2. Laboratori formativi

La struttura dei laboratori formativi implica complessivamente la **fruizione di 12 ore di formazione** per attività formative previste dall'articolo 14 della Legge 29 aprile 2024, n.56, che dovranno essere svolte e registrate sulla piattaforma "Scuola futura", accedendo all'area riservata disponibile al link <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>.

I docenti neoassunti dovranno frequentare uno o più percorsi formativi, per un totale pari ad almeno 12 ore, riferiti alle seguenti linee di investimento:

- **Didattica digitale integrata** e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (M4 C1 I2.1);
- **Nuove competenze e nuovi linguaggi** (M4 C1 I3.1) in riferimento ai percorsi sul multilinguismo.

Ulteriori materiali, riferibili alle stesse tematiche, sono disponibili nell'ambiente on line della Biblioteca dell'Innovazione di **INDIRE** a supporto della progettazione e della documentazione delle attività didattiche.

- **Piattaforma eTwinning:** <https://etwinning.indire.it/> (internazionalizzazione e innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, favorendo lo sviluppo di una dimensione comunitaria tra i sistemi scolastici europei).
- **Piattaforma ELISA:** www.piattaformaelisa.it (strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo)

3. *Peer to peer* ed osservazione in classe

All'attività di osservazione in classe, disciplinata dall'art.9 del D.M. 226/2022, sono dedicate **almeno 12 ore**.

Ad ogni docente in periodo di formazione e prova è affiancato un **tutor di riferimento**, individuato dal Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti e che dovrà seguire il docente nel percorso di formazione fin dal suo inizio.

4. Formazione on line

L'ambiente on line predisposto da INDIRE, la cui apertura è avvenuta lo scorso 17 marzo 2025 (vedi nota Nota DGPER n. 64828) è reperibile all'indirizzo <https://neoassunti.indire.it/>; ha la finalità di accompagnare tutor e docenti nella riflessione sulle attività svolte durante il percorso.

Le attività di formazione on line, della **durata di 20 ore** complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all'agire complessivo.

L'attività on line è svolta parallelamente al percorso in presenza, al fine di elaborare i contenuti del portfolio formativo digitale che INDIRE dovrà assicurare e nel quale confluiranno il curriculum formativo, il bilancio delle competenze iniziale e finale, la documentazione dell'attività metodologico-didattica, la rilevazione dei bisogni formativi, al fine di individuare le singole fasi del percorso formativo per la realizzazione del bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di Sviluppo Professionale.

Il periodo di formazione e prova 1/2

- La legge n. 107/2015, che disciplina il periodo di formazione e prova dei docenti nei commi 115-120, si limita a prevedere, al comma 116, che *Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche*, disciplinando successivamente solo il caso in cui il mancato superamento dell'anno di prova sia dipeso da un valutazione negativa.
- La ripetizione dell'anno di prova in caso di mancato compimento dei 180 giorni è quindi disciplinata dal D.Lgs. n. 297/1994, per effetto del richiamo contenuto nel comma 120 della legge n. 107/2015, secondo cui *Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

Il periodo di formazione e prova 2/2

Il periodo di formazione e prova va quindi regolato coordinando le due norme:

- Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo (art. 1, comma 115, legge n. 107/2015);
- Il **primo periodo** di formazione e prova prevede l'effettivo servizio prestato per almeno **180 giorni di cui 120 per attività didattiche** (art. 1, comma 116 L. 107/2015) **fatto salvo** quanto previsto dalla nota DGOSVI n. 1765/2025 secondo cui, per le categorie di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il conteggio dei requisiti di servizio debba essere **proporzionalmente riparametrato** sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.
- In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un **secondo periodo** di formazione e di prova, non rinnovabile (art. 1, comma 119, l. n. 107/2015).

Durata del periodo di formazione e prova 1/3

L'articolo 3, comma 1, del D. M. 226 subordina il superamento del periodo annuale di prova allo svolgimento di almeno **180 giorni di servizio effettivamente prestato** nel corso dell'anno scolastico, di cui **almeno 120 per le attività didattiche**.

- Rientrano nel calcolo dei **180 giorni di servizio effettivamente prestato**:
 - tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (scrutini, esami e ogni altro impegno di servizio)
 - il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
- Sono esclusi, invece, dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Durata del periodo di formazione e prova 2/3

- Rientrano nel calcolo dei **120 giorni per le attività didattiche** i giorni:
 - effettivi di insegnamento;
 - impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
- **Vanno computati anche quelli impiegati per:**
 - consigli di classe;
 - collegi docenti;
 - riunioni di dipartimento;
 - colloqui con i genitori (incontri programmati per l'intera classe);
 - incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova;
 - incontri di formazione.

Durata del periodo di formazione e prova 3/3

- Per i docenti in regime di part-time, fermo restando l'obbligo dello svolgimento di tutte le attività formative previste dal D.M. 226/2022, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica necessari al superamento dell'anno di prova sono proporzionalmente ridotti.
- Così ad esempio, un docente in part-time, che svolge 9 ore settimanali (su 18), deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.

Riferimenti normativi e documenti

- [L. n. 107/2015;](#)
- [D. Lgs. n. 297/1994;](#)
- [D.M. n. 850/2015;](#)
- [D. Lgs. n. 59/2017;](#)
- [D. L. n. 36/2022;](#)
- [D. M. n. 226/2022;](#)
- [Nota Ministeriale n. 202382 del 27/11/2024;](#)
- [Nota USR – Sicilia n. 59370 del 12/12/2024;](#)
- [Nota DGOSVI n.1765 del 15/01/2025](#)
- [Nota DGPER n. 64828 del 17/03/2025](#)
- [Nota USR – Sicilia n. 13729 del 18/03/2025](#)

